



San Marino, 25 giugno 2024/1723-- d.f.R
Prot. n. 62851/2024

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

**A tutti gli uffici della pubblica
amministrazione e agli enti del settore
pubblico allargato**

CIRCOLARE N. 8/2024 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA ECONOMICHE

Decreto Delegato 14 marzo 2024 n. 50

La nuova Legge sulle attività economiche che entrerà in vigore dal **1 luglio 2024**, ha lo scopo principale di semplificare ed ammodernare le attuali norme di riferimento per l'avvio e la gestione delle imprese.

La nuova norma prevede anche il superamento del termine *licenza* e l'utilizzo di una più generica definizione di "*autorizzazione ad operare*" per le diverse attività economiche.

Le tipologie di autorizzazione si distinguono in:

- Industriale
- Servizio
- Artigianale
- Commercio al dettaglio e Commercio all'ingrosso

Con l'entrata in vigore della nuova norma, l'e-commerce diventerà una modalità di vendita che dovrà essere indicata quale modalità di commercio all'ingrosso o al dettaglio.

Rilascio Autorizzazione ad operare

Per richiedere una nuova autorizzazione l'operatore deve **preventivamente eleggere il domicilio digitale** e comunque si ricorda che obbligatoriamente va eletto entro 30g dal rilascio del COE.

I requisiti oggettivi che prevedono autorizzazioni di uffici terzi dovranno essere **soddisfatti preventivamente** alla pratica di rilascio, il Decreto concede la possibilità di presentare:

- la dichiarazione del tecnico abilitato qualora sia in corso il rilascio di conformità edilizia per le sedi;
- qualora l'operatore non sia in possesso di avvio alla produzione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione di operare nel rispetto delle norme.

NULLA OSTA CONGRESSO DI STATO

Il Nulla Osta diviene preventivo al rilascio dell'autorizzazione ad operare per i settori di attività previsti dal D.D. n. 58/2024.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882950 - info.uae@pa.sm



Può essere comunque richiesto e deliberato anche preventivamente alla costituzione della società; resta preventivo alla costituzione in tutti i casi previsti da leggi speciali.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La nuova normativa prevede che tutti gli operatori economici devono adottare una segnaletica che permetta di individuare sempre e chiaramente la propria sede.

Inoltre, l'operatore economico che svolge attività di commercio di beni e servizi anche tramite mezzi di comunicazione (di qualsiasi tipo ivi inclusi il telefono ed il web) deve rendere disponibile in maniera semplice, diretta e permanente le informazioni circa la propria attività finalizzate all'identificazione e alla tracciabilità dell'operatore economico, previste dall'art. 12 comma 2.

Requisiti professionali

Qualora la persona fisica che richiede un'autorizzazione ad operare non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere l'attività potrà ora assumere preventivamente un dipendente che abbia i titoli richiesti.

Per le attività previste dall'**allegato A** si potrà stipulare un contratto di collaborazione con una partita iva o con coe (lavoratore autonomo o libero professionista).

Modalità di esercizio – Commercio al dettaglio e all'ingrosso

La pratica su Opec per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso chiederà di specificare la modalità di esercizio.

Entrambe le autorizzazioni commerciali potranno essere svolte anche nella modalità di strumenti informatici e comunicazioni digitali (e-commerce), per corrispondenza, per televisione, per telefono o altri sistemi di comunicazione o per mezzo di apparecchi automatici.

Se tali attività sono svolte senza l'accesso del pubblico queste potranno essere esercitate anche in locali con le funzioni amministrative in aggiunta a quelle commerciali (per esempio C5 rif.Art14 comma 1 Lettera a).

I codici ateco generici per le vendite con le modalità sopra elencate non saranno più utilizzabili. (tutti quelli rientranti nel 47.91 commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet)

Commercio Ambulante

Il commercio al dettaglio può svolgersi anche in forma ambulante (con posto fisso, itinerante, fisso/itinerante), il commercio all'ingrosso può svolgersi anch'esso in forma ambulante ma solamente tramite attrezzature mobili (tentata vendita).

Sedi e domiciliazioni

La nuova normativa elenca le diverse attività da esercitare con le relative compatibili funzioni urbanistiche

Il trasferimento titolarità di autorizzazione precedentemente concesse in funzioni urbanistiche non più idonee sono autorizzabili, comunque, per un periodo max di 5 anni a far data dal primo trasferimento



- ▶ **Superamento del concetto di «sede esclusiva» con la possibilità di insediamento di più operatori economici in un'unica sede con il vincolo di avere a disposizione uno spazio di almeno 10 metri quadrati;**
- ▶ **Gli operatori non residenti che esercitano senza necessità di una sede operativa in territorio devono obbligatoriamente domiciliarsi presso un soggetto iscritto all'ordine dei Commercialisti o Avvocati. La revoca della domiciliazione deve essere comunicata dall'operatore economico entro i successivi 7 giorni e entro 15 giorni lavorativi dalla revoca stabilire la nuova domiciliazione;**
- ▶ **Non sarà più possibile** rilasciare autorizzazioni ad operare in locali **con funzione urbanistica di civile abitazione.**
- ▶ Sarà consentito svolgere **l'attività presso la propria residenza solamente ai lavoratori autonomi o liberi professionisti senza dipendenti**, che operano nel settore dei servizi per prestazioni di carattere intellettuale o amministrativo.

Settore delle costruzioni e dell'impiantistica - Autorizzazione ad operare a termine per operatori esteri

Autorizzazioni quindicinali:

Autorizzazioni ad operare edili quindicinali (2-15 giorni, non più di 2 permessi all'anno): Viene rilasciato un permesso valido 90 giorni ed entro tale periodo possono essere utilizzati 15 giorni senza limite d'impiego di lavoratori distaccati e con la possibilità di operare con più committenti e su più cantieri

Autorizzazioni ad operare (31-180 giorni);

Per un periodo superiore ai 30 giorni e fino ai 180 giorni consecutivi devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE. La richiesta dovrà essere riferita ad un singolo lavoro presso un determinato cantiere e dovrà indicare il committente, la natura dei lavori, la durata presunta, il luogo di esercizio e i soggetti coinvolti nell'attività di trasferta.

I lavoratori presenti dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa e previdenziale con specifica validità nella Repubblica di San Marino.

Autorizzazione ad operare oltre i 180g (stabili Organizzazioni)

- ▶ Tutti gli operatori economici esteri che intendano svolgere un'attività economica sul territorio per un periodo superiore ai 180 giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE.
- ▶ Rimane invariata la necessità per queste imprese di nominare un preposto che avrà gli stessi diritti e doveri di un amministratore unico o di un titolare di impresa e che deve domiciliarsi presso lo studio di un avvocato o commercialista.

Prestazioni di servizio di Imprese e Lavoratori Esteri

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882950 - info.uae@pa.sm



UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE
Dipartimento Economia

Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono **prestare nel territorio sammarinese la loro attività di servizio per un periodo ricompreso tra 1-180 giorni**, devono presentare all'UAE **una comunicazione di inizio attività** tramite la form messa a disposizione su gov.sm -> servizi online -> Area Attività Economiche -> Comunicazione di prestazione di Servizio – Operatori Esteri

<https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Servizi-online-Pubblica-Amministrazione/Area-Attività-Economiche/Comunicazione-di-prestazione-di-Servizio---operatori-esteri.html>

INFORMAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI

L'introduzione del DD 50/2024 modifica le procedure informatiche previste dalla L.40/2014. Pertanto, le pratiche relative alle licenze NON CONFERMATE entro il 30/06/2024 saranno annullate d'ufficio per evitare problemi di compatibilità.

E-COMMERCE: tutti gli operatori economici attualmente in possesso di licenza e-commerce in forma esclusiva al momento dell'entrata in vigore del D.D. n.50/2024 dovranno adeguare entro il 01/09/2024, con pratica gratuita, la propria autorizzazione (pratica Opec: "modifica oggetto Autorizzazione ad Operare")

NUOVA PRATICA INTEGRAZIONE ALLEGATI: ogni qualvolta sia necessario inserire allegati supplementari ad una pratica già confermata, e non evasa si dovrà obbligatoriamente creare una nuova pratica di integrazione allegati senza apportare modifiche alla pratica originaria.

Il Dirigente
Valentina Vicari



REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882950 - info.uae@pa.sm